

CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DI AREA DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI A.S.S.T. DI MANTOVA SITO IN OSTIGLIA IN VIA BELFANTI N. 1 AL COMUNE DI OSTIGLIA

L'**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Mantova**, con sede in 46100 Mantova, in Strada Lago Paiolo 10, P.IVA 02481840201, in persona del legale rappresentante *pro tempore* – Dott.ssa Anna Gerola, giusta nomina con DGR Lombardia n. XII/1624 del 21/12/2023 - in qualità di Direttore Generale (*Comodante*)

E

il **Comune di Ostiglia**, con sede in Ostiglia (MN) in Via O.G. Viani n.16, C.F. e P.IVA 00199290206, in persona del legale rappresentante *pro tempore* - Sig. Barberio Luciano, in qualità di Sindaco giusta nomina di cui alla D.G. n. (*Comodatario*)

di seguito congiuntamente indicate quali "*le Parti*",

Premesso che:

- l'A.S.S.T. è proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Ostiglia (MN) in Via Belfanti n. 1 e dell'area di pertinenza – identificata al NCEU al Fg 41, mapp.265 sub 301 e parte mapp 205 – facenti parte del patrimonio immobiliare disponibile di A.S.S.T.;
- il Comune di Ostiglia, con nota registrata al P.G. di A.S.S.T. n. 34647/2026 ha chiesto la concessione in comodato d'uso di una porzione della suddetta area di pertinenza, individuata nell'allegata planimetria con tratteggio blu, con oneri totalmente a carico del Comune, per attivare il servizio di "orto sociale" in collaborazione con A.N.F.F.A.S., associazione già presente sul posto;
- l'A.S.S.T. con atto n...../2026 ha disposto di concedere in comodato al Comune di Ostiglia a decorrere dal 01/06/2026 e fino al 31/12/2029 la porzione dell'area in oggetto alle condizioni di seguito specificate;

CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

L'Azienda Socio-Sanitaria di Mantova concede in comodato al Comune di Ostiglia, che accetta per sé ed i propri aventi causa, la porzione di area di pertinenza dell'immobile sito in Ostiglia in Via Belfanti n. 1 individuata nella allegata planimetria con tratteggio blu di complessivi mq. 1.200 circa.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO

L'area viene concessa in uso al fine di attivare un servizio di "Orto Sociale" in collaborazione con A.N.F.F.A.S.

Il Comodatario si obbliga ad utilizzare l'area per il fine dichiarato sopra e comunque esclusivamente per attività autorizzate dal Comodate.

ART. 3 – CONDIZIONI DEL BENE

Le aree del presente contratto sono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, prive di arredi e di attrezzature. Il Comodatario dichiara di ben conoscerle e di averle trovate idonee all'uso pattuito e con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a prenderle in consegna ad ogni effetto di legge.

Il Comodatario si impegna altresì a riconsegnarle alla scadenza nello stato di fatto e di diritto in cui sono state consegnate.

ART. 4 – CLAUSOLE E CONDIZIONI

In assenza di consenso scritto del Comodante, è fatto divieto al Comodatario di cedere il presente contratto o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento, anche parziale, del bene in oggetto. Il Comodante ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, con semplice preavviso, sopralluoghi per la verifica del corretto utilizzo del bene concesso in comodato.

ART. 5 – DURATA

La durata del contratto è fissata con decorrenza dal 01/06/2026 e scadenza al 31/12/2029. Il contratto si intenderà comunque concluso alla scadenza; non è previsto il tacito rinnovo e l'eventuale richiesta dovrà avvenire in forma esplicita. Il Comandante ne potrà richiedere la restituzione in qualsiasi momento previo preavviso di tre mesi con lettere raccomandata.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il Comodatario si obbliga a:

- conservare e mantenere le aree oggetto del presente comodato con la massima cura e diligenza;
- mantenere la pulizia e il decoro dell'area;
- sostenere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- garantire una adeguata e concordata modalità di accesso alle aree;
- delimitare in maniera adeguata l'area oggetto del comodato in modo che venga utilizzata senza interferire o recare limitazioni all'attività istituzionale del Comodante;

- attivare, a sua cura e spesa, ove fosse necessario, apposite ed autonome utenze per la fornitura di acqua e di energia elettrica ed a sostenerne direttamente i relativi costi; eventuali impianti a carattere permanente (es. impianti di irrigazione fissa) dovranno essere autorizzati in forma scritta *ad substantiam* e sarà facoltà del Comodante ritenerli o chiederne la rimozione al termine del presente contratto;
- garantire che le attività poste in essere nell'area non costituiscano in alcun modo molestia, nocumento o pericolo per le attività del Comodante;
- garantire che le attività vengano svolte in condizioni di sicurezza e con uso di adeguati DPI, manlevando esplicitamente il Comodante da ogni responsabilità a riguardo;
- manlevare il Comodante da ogni responsabilità derivante da accadimenti conseguenti ad eventi meteorici vari quali fortunali, allagamenti, grandinate ecc. o al deperimento del complesso arboreo presente all'interno dell'area concessa in uso o circostante alla stessa;
- richiedere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'espletamento delle attività nonché ad ottemperare alle disposizioni di legge relative all'attività svolta nell'area oggetto del comodato. Lo svolgimento di attività in assenza delle prescritte autorizzazioni sarà causa di risoluzione *ipso iure* del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni in favore del Comodante;
- successivamente alla sottoscrizione del presente atto, previa autorizzazione del Comodante, provvedere a sue spese ad attrezzare l'area in parola al fine dell'utilizzo concordato.

ART.7 – RESPONSABILITA'

Il Comodatario esonera fin d'ora il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità, onere ed obbligo per eventuali infortuni o danni subiti dallo stesso o da terzi in conseguenza dell'uso del terreno.

ART. 8 – ADDIZIONI E MIGLIORIE

Alla scadenza del presente contratto, sarà facoltà del Comodante ritenere, senza che il Comodatario possa pretendere indennizzi o rimborsi di sorta, le eventuali addizioni o migliorie che il Comodatario abbia apportato all'area senza accordo scritto oppure chiederne la totale rimozione a cura e spese del Comodatario con ripristino dello stato di inizio concessione. In caso di interventi eseguiti senza la preventiva autorizzazione del

Comodante, il Comodatario sarà responsabile di tutti i danni che saranno conseguenza di tale omissione.

ART. 9 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del Comodatario.

ART. 10 PRIVACY D.LGS. 196/2013

Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti rilasciano il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati per le finalità di gestione ed esecuzione del presente contratto.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Mantova.

Letto, confermato e sottoscritto.


Per l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova
Dott.ssa Anna Gerola

Per il Comune di Ostiglia

.....

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate (sostituisce il documento cartaceo con firma autografa)

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 642/1972.



- Individuazione immobili
- Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova
- Superficie da destinare ad orto sociale 1.000 mq circa

Planimetria generale scala 1:1.000

L DIRETTORE GENERALE
Dr. Luca Filippo Maria Stucchi

(Dott. Valerio Timavari)
Luca Stucchi